

Estratto  
dello statuto d'organizzazione  
dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga  
e suoi  
Istituti d'Istruzione.

Approvato coll'ordinanza dell'I.R. Ministro dei lavori  
pubblici dei 18 agosto 1913 n° 40.226-XXIc.

### DESTINAZIONI GENERALI

Per il promovimento didattico dell'industria femminile casalinga (lavori a tombolo, merletti, ricami, lavori ad uncinetto e simili industrie) nei regni e paesi rappresentati al consiglio dell'Impero, esistono i seguenti istituti d'istruzione governativi:

- I. L'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna;
- II. Gli Istituti filiali dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga;
- III. I corsi ambulanti dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga.

Ad I. All'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna spettano i seguenti compiti:

- a) di sorvegliare tutti gli istituti filiali e corsi ambulanti per l'industria femminile casalinga e fornire i materiali e tutti i relativi accessori per questi istituti d'istruzione;
- b) di educare le maestre di questi istituti di istruzione;
- c) di perfezionare per mezzo di corsi temporali delle maestre che possono venir occupate in questi o in simili istituti;
- d) di rendere possibile ad abili lavoratrici casalinghe, specialmente a scolare che frequentano già un corso di perfezionamento degli istituti filiali un'istruzione superiore nelle singole tecniche;
- e) di tenere corsi speciali per l'apprendimento di tecniche moderne (per esempio lavori ad uncinetto "Irlandese" e lavori a filet);
- f) approntare nuovi campioni e venderli ai produttori ed ad altri simili interessati.

Ad II. Gli Istituti filiali dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga hanno lo scopo di istruire e di perfezionare lavoratrici dell'industria casalinga nelle tecniche delle manifatture relative all'istituto.

Ad III. I corsi ambulanti dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga hanno lo scopo di istruire o di perfezionare nella loro tecnica i produttori dell'industria casalinga in quei luoghi nei quali viene esercitata un'industria femminile casalinga, oppure di introdurre un'industria femminile casalinga in luoghi a ciò andati poveri d'industria.

### IV

#### Corsi per il perfezionamento di abili lavoratrici per l'industria casalinga

##### § 13. SCOPO ED ACCETTAZIONE

Presso l'IR Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna è dato occasione ad abili lavoratrici dell'industria femminile casalinga in primo luogo che hanno frequentato un corso di perfezionamento di istituti filiali di una istruzione tecnica superiore.

Per l'accettazione è necessario:

- a) cittadinanza austriaca,
- b) d'aver compiuto il diciottesimo anno,
- c) buona condotta.

L'accettazione, riguardo alla quale decide la direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna, può succedere soltanto a norma dei posti liberi.

##### § 14. DURATA

La durata del perfezionamento dipende dalle condizioni tecniche delle scolare, ma di regola non deve oltrepassare la durata di cinque anni.

### § 15. SOVVENZIONI DI VIAGGIO E STIPENDI

Le frequentanti possono in caso di mancanza di mezzi, che deve essere provata con un attestato di povertà, ottenere sovvenzioni per viaggi e stipendi.

### § 16. ATTESTATI

Le frequentanti ricevono dalla direzione dell'Istituto un attestato, nel quale si dimostra che hanno realmente frequentato il corso, la durata del medesimo e il successo ottenuto.

### B. CORSI STABILI (Istituti filiali)

Dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga.

### § 22. SCOPO E FONDAZIONE.

I corsi stabili (Istituti filiali) dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga hanno lo scopo di istruire e di perfezionare lavoratrici dell'industria casalinga nelle tecniche di manifattura di cui si occupa l'Istituto.

La fondazione di tali corsi è sottoposta alla concessione di volt in volta dell'I.R. Ministero dei lavori pubblici.

### § 23. SPESE DEGLI ISTITUTI FILIALI.

Da parte dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna vengono somministrate:

- a) il personale di istruzione stipendiato dallo stato,
- b) il materiale necessario per l'istruzione, i mezzi d'insegnamento, gli utensili per il lavoro, arnesi, campioni ed altri oggetti per il lavoro,
- c) le sovvenzioni per le scolare,
- e) in casi degni di speciale riguardo un importo di una volta per l'incominciamento dell'istruzione.

Spetta ai fattori locali di somministrare i locali necessari per l'istruzione, i mobili, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione, inoltre la servitù necessaria.

### § 24. CONSIGLIO SCOLASTICO.

Nel luogo dove sorge un istituto filiale può essere formato un consiglio scolastico composto di interessati locali.

Questo consiglio scolastico, che porta il nome di “Consiglio scolastico dell’istituto filiale dell’I.R. Istituto per l’industria femminile casalinga in .....”, consta di cinque membri. Due membri vengono eletti dal consiglio comunale, e tre membri dalla direzione dell’I.R. Istituto per l’industria femminile casalinga in Vienna.

La durata della funzione è di tre anni.

L’ufficio del consiglio scolastico è onorario e gratuito. Il consiglio scolastico elegge nel suo grembo un presidente e un vice presidente a semplice maggioranza di voti.

Il consiglio scolastico ha i seguenti compiti:

- 1) di dare informazione all’I.R. Istituto per l’Industria Femminile Casalinga in Vienna, dare il suo beneplacito e far proposte;
- 2) fare il possibile affinché dai locali fattori a ciò obbligati vengano somministrati e mantenuti corrispondentemente i locali necessari assieme al mobilio, illuminazione, riscaldamento, pulizia e servizio.
- 3) Di partecipare all’inventario scolastico;
- 4) Partecipare allo stabilimento dell’orario;
- 5) A introdurre e far da intermediario per le relazioni tra l’istituto filiale e i corrispondenti interessati locali,
- 6) Di aiutare la direttrice del corso e le sue assistenti nell’esercizio della sua professione.

### § 25. SCOLARE

Le scolare di questi corsi sono:

- 1) scolare ordinarie,
- 2) scolare del corso di perfezionamento,
- 3) ospitanti

### § 26. SCOLARE ORDINARIE.

Come scolare ordinarie vengono assunte di norma solo ragazze obbligate alla scuola popolare, che vogliono frequentare un istituto filiale, per imparare la tecnica.

Le ragazze non ancora obbligate alla scuola possono essere accettate eccezionalmente solo allora, quando hanno raggiunto almeno l'età di cinque anni e sei mesi, e quando il loro sviluppo intellettuale e corporale è fuor di dubbio.

Eccezionalmente (p.e. corsi di ricamo) possono frequentarli anche ragazze e donne che non sono più obbligate alla scuola, che vogliono imparare la tecnica come scolare ordinarie d'un istituto filiale.

Le scolare ordinarie devono approntare esclusivamente i cosiddetti lavori di studio, perciò non ricevono per questi lavori alcun salario, ma vengono loro accordate delle "sovvenzioni" per rendere possibile la frequenza della scuola.

### § 27. LE SCOLARE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Come scolare del corso di perfezionamento vengono accettate quelle ragazze e donne, che non hanno più a che fare colla scuola popolare, che prendono parte all'ulteriore istruzione nella rispettiva tecnica regolarmente in base al piano d'istruzione nel tempo fissato.

Di regola alle scolare del corso di perfezionamento è permesso frequentare un istituto filiale solo per la durata di due anni; per una frequenza più lunga è necessario il permesso espressamente dato dalla direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna.

Riguardo ai lavori delle scolare all'accordo di un salario e di sovvenzioni scolastiche vale lo stesso come per le "scolare ordinarie".

I piani di istruzione tanto per le scolare ordinarie come per quelle del corso di perfezionamento viene stabilito dalla direzione dell'I.R. istituto per l'industria femminile casalinga.

### § 28. OSPITANTI.

Ospitanti sono quelle abili lavoratrici dell'industria femminile casalinga, che hanno bisogno di una sorveglianza temporaria nell'esecuzione di lavori difficili.

Alle ospitanti è permesso di frequentare la scuola solo nel tempo stabilito per la sorveglianza degli ospetanti.

In casi che meritino una speciale considerazione possono essere su proposta della direttrice del corso, accordate eccezionalmente delle moderate sovvenzioni in denaro da parte dell'I.R. istituto per l'industria femminile casalinga.

### § 29. DURATA DEL PERIODO DELL'ISTRUZIONE E TEMPO DI ISTRUZIONE.

La durata del periodo dell'istruzione per le singole categorie di scolare viene di volta in volta stabilito per i singoli corsi dalla direzione dell'istituto; tuttavia ogni singola maestra è obbligata ad impartire almeno sette ore di istruzione al giorno.

I giorni di vacanza sono i medesimi de quelli della scuola popolare del rispettivo luogo fatta eccezione dei giorni di vacanza che si rilasciano in certe scuole popolare.

### § 30. VACANZE.

Le vacanze sono di regola conforme a quella della scuola popolare nel luogo rispettivo in quanto che la durata della medesima non oltrepassi due mesi; nell'ultimo caso vengono stabiliti particolarmente il principio e la fine delle vacanze.

### § 34. ORDINI DISCIPLINARI PER TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE.

Per tutti gli istituti di istruzione vale l'applicazione a mente dell'ordine disciplinare emanato coll'ordinanza generale dell'I.R. Ministero del culto e dell'istruzione degli otto Giugno 1899 n° 16,183 (Zentralblatt Bd.XVII. 3.220).

Estratto del regolamento  
dello  
statuto d'organizzazione  
per  
L'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga.

Approvato coll'ordinanza dell'I.R. Ministro dei lavori  
pubblici dei 18 agosto 1913 - n° 40.226-XXIc.

### Corsi per il perfezionamento di abili lavoratrici casalinghe.

#### § 10. AMMISSIONE

Le suppliche in iscritto e senza bollo devono essere presentate alla Direzione dell'I.R. istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna, e devono essere munite dei seguenti allegati:

- a) attestato di battesimo (di nascita) e d'incolato;
- b) ultimo attestato scolastico;
- c) attestato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità;
- d) prova che la petente è occupata nel ramo relativo dell'industria casalinga ed eventualmente la prova di frequentazione di una filiale dell'Istituto dell'industria femminile casalinga;
- e) attestato di povertà nel caso, la petente domandasse uno stipendio.

Inoltre è necessario spedire campioni di lavori eseguiti dalla petente.

#### § 11. MATERIALE E UTENSILI PER IL LAVORO.

Il materiale necessario e gli utensili per il lavoro vengono messi gratuitamente a disposizione di queste scolare.

I lavori eseguiti dalle frequentanti di questo corso in via di regola restano di proprietà dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga.

#### § 12. LICENZIAMENTO.

Non comportandosi degnamente e non facendo corrispondente progresso, le scolare possono essere licenziate in ogni tempo.

### B. Corsi stabili (istituti filiali) dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga.

#### § 18. CONSIGLI SCOLASTICI.

Il consiglio scolastico deve dirigere tutte le osservazioni ed i desideri importanti che si riferiscono all'Istituto filiale non alla direttrice del Corso, ma alla Direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna, come all'ufficio competente, perciò il medesimo non ha il diritto di intromettersi direttamente in cose riguardanti l'istruzione.

Il consiglio scolastico ha specialmente i seguenti diritti:

- 1) di eleggere due fiduciari che devono essere presenti alla distribuzione delle sovvenzioni alle scolare e devono confermare sulle relative liste di sovvenzioni l'esattezza del pagamento fatto;
- 2) di accordare in casi urgenti alla direttrice del corso un permesso fino a tre giorni in nome della direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna, partecipandolo però contemporaneamente alla Direzione;
- 3) di ispezionare sotto la guida della direttrice del corso, l'istituto filiale.

La direttrice del corso ha l'obbligo di dare ai fiduciari tutte le informazioni richieste sull'organizzazione, lo scopo dell'istruzione, i sistemi e l'operato dell'istituto.

#### § 19. SCOLARE ORDINARIE.

L'ammissione succede di regola al principio dell'anno scolastico, solo in casi eccezionali è permesso un'ammissione durante l'anno scolastico.

L'uscita dalla scuola può succedere in ogni tempo, ed è permesso una riammissione di scolare ordinarie uscite regolarmente; però se una scolara ordinaria era uscita regolarmente già due volte, allora essa, rispettivamente il suo rappresentante legale devono presentare alla direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile e casalinga in Vienna una domanda di riammissione

## ARCHIVIO STORICO JAVRE'

in iscritto, munita di accompagnatoria dalla direttrice del corso e bollata legalmente.

È permesso per motivi ragionevoli (lavori di campagna, raccolta di bacche, malattia in famiglia ecc.) una vacanza dalla scuola anche di più giorni, ma la scolara ordinaria deve dare notizia di ciò alla direttrice del corso.

Alle scolare ordinarie obbligate a frequentare la scuola popolare è permesso di frequentare un istituto filiale solo durante le vacanze. Quando il numero delle scolare ordinarie è assai grande, devono essere istruite in Sezioni, nel qual caso quando sia possibile devono essere distribuite nella medesima divisione quelle ragazze che frequentano la medesima classe nella scuola popolare.

L'orario per le scolare ordinarie deve essere stabilito tenendo conto delle condizioni locali, nel qual caso si deve specialmente osservare, che il numero delle ore settimanali per ragazze fino all'ottavo anno deve importare al massimo sei ore, e per ragazze fino al quattordicesimo anno al massimo dieci ore.

Nella compilazione dell'orario si deve tener ancor conto, che il numero delle scolare che partecipano contemporaneamente all'istruzione (calcolando insieme anche le scolare del corso di perfezionamento) non sorpassi il numero di trenta per ogni maestra.

Per l'esecuzione dei lavori di studio le scolare ordinarie ricevono gratuitamente il materiale necessario.

I lavori delle scolare restano all'Istituto filiale e devono essere presentati alla fine di ogni mese per il controllo ed allo scopo della revisione della stima delle sovvenzioni alla Direzione dell'I.R. Istituto per l'industria femminile casalinga in Vienna.

Nello stimare le sovvenzioni si deve tenere convenientemente conto del lavoro eseguito, della diligenza e di altre circostanze (povertà, ecc. ) che nella stima delle sovvenzioni sono importanti.

### § 20. SCOLARE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Le scolare del corso di perfezionamento sono obbligate a scusare la loro assenza nel caso fossero impedito di frequentare il Corso; in casi eccezionali può essere loro accordato il permesso di frequentare la scuola solo il mattino o il pomeriggio.

In riguardo all'ammissione, all'uscita, alle vacanze, concessione di materiali, lavori di studio e sovvenzioni valgono per queste scolare le medesime decisioni che per quelle ordinarie.

### § 21. OSPITANTI.

A queste scolare non viene concesso alcun materiale gratuito.

I lavori restano proprietà delle scolare ospitanti, purchè non siano semplici lavori di studio.

Non occorre tener in evidenza queste scolare.

### § 22. ESERCIZIO INTERNO.

L'ulteriore esercizio dei corsi stabili (istituti filiali) viene diretto e determinato dalla direzione dell'Istituto.